

**CIRCOLARE N.48 – DEL 04.07.2019**

**MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI: CIRCOLARE 15/E DEL 29 GIUGNO 2019**

Con la circolare 15/E del 29 giugno 2019, l’Agenzia delle Entrate commenta tempestivamente l’art. 12-quinquies del Decreto Crescita convertito in legge in medesima data, con cui fra le altre disposizioni in esso contenute, prevede una misura di inapplicabilità delle sanzioni in caso di non tempestiva adozione della nuova modalità di trasmissione telematica dei corrispettivi, che ricordiamo essere già in vigore per alcuni soggetti a partire dal 1° luglio 2019.

Rimandando ad un prossimo intervento per un esame completo della circolare in argomento, con la presente si intende focalizzare l’attenzione sull’apertura dell’Amministrazione Finanziaria al riconoscimento di una proroga della certificazione delle vendite al dettaglio mediante i tradizionali strumenti fiscali (scontrini o ricevute fiscali) utilizzati da tutti fino al 30/06/2019, confermando però la susseguente trasmissione telematica dei dati fiscali, sebbene con una nuova procedura ancora da definire.

Ma andiamo per gradi:

L’articolo 12-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (cd. “Decreto Crescita”), introdotto in sede di conversione dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019, che sostituisce il comma 6-ter del citato articolo 2, prevede che

*“I dati relativi ai corrispettivi giornalieri di cui al comma 1 sono trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione, determinata ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.*

*Nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di cui al comma 1, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto”.*

In pratica l’articolo su trascritto, prevede la non applicabilità della sanzione relativamente alla trasmissione telematica dei corrispettivi prevista dal comma 6 dell’art. 2 del decreto legislativo 127/2015, se

per i soggetti con volume d’affari superiore ai 400 mila euro fino al 31/12/2019 e per tutti gli altri fino al 30/06/2020:

- la trasmissione avviene entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
- la liquidazione dell’iva viene effettuata nei termini previsti in via ordinaria.

L'Agenzia delle Entrate nella circolare in commento, prende atto che tale disposizione, di fatto, assolve alle potenziali difficoltà in sede di prima applicazione dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri e quindi ritiene consentito, per tutti i soggetti obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi, qualora non abbiano ancora la disponibilità di un registratore telematico, di assolvere all'obbligo di trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, entro i più ampi termini previsti dal predetto comma (i.e. entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione). A tal fine, saranno individuate modalità telematiche con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di prossima emanazione. In tale evenienza i predetti soggetti potranno adempiere temporaneamente all'obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante i registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali (di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696).

Tale facoltà è ammessa fino al momento di attivazione del registratore telematico e, in ogni caso, non oltre la scadenza del semestre richiamato nel predetto comma 6-ter.

Parafrasando quanto precisato dall'amministrazione finanziaria, sarà possibile continuare ad utilizzare la vecchia modalità di emissione dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale, con obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi, con possibilità di trasmettere i dati relativi ai corrispettivi giornalieri con modalità ancora da definire, entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Ad esempio, i dati delle ricevute emesse nel mese di luglio potranno essere trasmessi entro il 31 agosto 2019 con modalità da definire.

Ovviamente tale modalità, non deve considerarsi a regime, bensì una misura agevolativa temporanea che varrà esclusivamente nel primo semestre di transizione a tale obbligo.

Quindi, per maggiore chiarezza, per tutti coloro il cui obbligo decorre dal 1° luglio 2019, sarà consentito, per un periodo transitorio, di certificare i corrispettivi con modalità tradizionale (scontrino o ricevuta fiscale) e trasmettere telematicamente gli stessi entro il mese successivo.

Questa modalità agevolata con esonero da sanzioni varrà sino alla messa in uso del nuovo registratore telematico e comunque non oltre il semestre su indicato.

Giusto per evitare di creare disparità di trattamento nei confronti di coloro che virtuosamente si sono già attrezzati alle nuove tecnologie, l'Agenzia delle Entrate precisa che nel primo semestre di applicazione dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, sono parimenti esclusi dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo n. 127 del 2015 i soggetti passivi IVA che, pur avendo già tempestivamente messo in servizio il registratore telematico, effettuano la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

IL DIRETTORE  
*Rag. Giuseppe Battistello*

